

Comune di Cottanello

Provincia di Rieti

Codice Fiscale: 00100630573

C.A.P. 02040

Tel.(0746) 66122-66123-Fax 66280

E-mail: comune.cottanello@tiscali.it

ORDINANZA N. 02

del 12/04/2022

ILSINDACO

Premesso

che il territorio di Cottanello, prevalentemente montano e vocato all'agricoltura e al pascolo, è ricco di punti d'acqua, abbeveratoi, "pozze e/o lame", sorgenti e invasi, che hanno sempre assolto la funzione di serbatoio naturale e di riserva idrica a disposizione della fauna selvatica e addomesticata;

che i prati di Cottanello, utilizzati nei secoli dai pastori e allevatori per la loro tradizionale produzione foraggera, rappresentano elementi di alto valore storico, produttivo e ambientale e risultano iscritti come "Casette e Prati di Cottanello" nel catalogo nazionale dei "Paesaggi rurali storici d'Italia" della Regione Lazio;

che sulla base dei piani pascolivi annualmente definiti, estese zone ove ricadono punti d'acqua, sono devolute alla fida pascolo, che interessa sia prati, sia zone boschive, pertanto, per lunghi periodi annuali, bestiame, allevato anche allo stato brado, di proprietà di allevatori ed utenti locali, insiste sui terreni comunali;

che le predette aree destinate all'uso pascolivo ospitano, soprattutto nel periodo 20 Aprile – 20 Gennaio, in particolare bovini, equini, ovini, e suini la cui presenza, tradizionalmente, costituisce elemento paesaggistico tipico ed irrinunciabile di Cottanello;

che le zone ove ricadono i punti d'acqua, sono altresì frequentate da fauna selvatica anche di grossa taglia, attirata nella zona dalle riserve idriche all'uopo predisposte;

che è fatto espresso onere agli allevatori che conducano al pascolo il proprio bestiame di vigilare sullo stesso, custodendolo, onde ovviare a situazioni di pericolo che involvano animali e utenti della zona;

che la Regione è l'ente titolare della competenza normativa in materia di patrimonio faunistico e delle funzioni amministrative di programmazione, coordinamento e controllo delle attività di tutela e gestione della fauna selvatica, pertanto è direttamente riconducibile all'ente regionale ogni onere di custodia, vigilanza e controllo degli animali selvatici presenti nel territorio;



che il comune ha l'onere di porre in essere le cautele volte alla salvaguardia della incolumità di persone e degli animali che transitino sul proprio territorio, adottando strumenti congruenti alle proprie finalità e circoscritti ai propri poteri istituzionali;

Considerato

che pur attivando, compatibilmente alle dimensioni dell'Ente e alla disponibilità di personale, le funzioni ausiliarie e di mero supporto (a quelle di proprietari e Regione) di controllo delle zone interessate (pascoli, boschi e, in generale, tutte le aree agro forestali), l'elevata estensione territoriale attinta da animali, selvatici e non, è tale che, oggettivamente, è impossibile garantire il controllo puntuale dei luoghi,

che la portata del territorio da un lato e l'affluenza di persone dall'altro, impongono di dover contemperare la tutela della fauna e l'incolumità umana attraverso una adeguata informazione degli utenti, obbligati al rispetto di regole basilari di buon senso e di condotta diligente e prudente;

che la presenza di animali negli stessi luoghi frequentati da persone presenti su territorio deve essere avvertita e affrontata con particolare cautela dall'uomo, che ha il divieto avvicinarsi, di infastidire, di alimentare, abbeverare o peggio spaventare o cagionare danni gli animali presenti;

che è nota la imprevedibilità degli animali ed altrettanto nota è la possibile presenza di cani da guardiania, il cui ruolo è quello di difendere da chiunque si avvicini le greggi o il branco.

Rilevato

che è dovuto coadiuvare i proprietari di animali domestici e selvatici al fine di salvaguardare il benessere degli animali e la incolumità dell'uomo;

che il pascolo in zootecnia biologica è ritenuto essenziale per il benessere, la salute e la fertilità degli animali allevati, che in tal modo diminuiscono l'assunzione di alimenti o.g.m. e ristabiliscono un autentico legame con l'ambiente, recuperando la capacità di scelta dell'alimento, annientata negli allevamenti intensivi;

che univoco è l'atteggiamento del legislatore al riguardo del miglioramento del benessere degli animali da allevamento, sottolineato da continui interventi anche in punto di fondi per lo sviluppo rurale;

che la salvaguardia della salute dell'uomo impone altresì l'osservanza, per quest'ultimo, di regole che ne tutelino l'integrità e garantiscano il rispetto degli animali;

Accertato

che è opportuno contemperare le esigenze di tutela della fauna e dei turisti presenti nello stesso momento sui prati e sulle aree di pascolo, nonché nei boschi e in tutte le aree agro forestali comunali;



Ritenuto altresì

per tale ragione opportuno tutelare il fine primario per cui sono stati realizzati abbeveratoi, invasi, sorgenti, pozze naturali riservando l'utilizzo in via prioritaria per l'uso zootecnico ed all'avifauna;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il regolamento comunale di polizia rurale;

Vista la Legge 267/2000;

Vista e richiamata l'Ordinanza comunale n. 9 del 26/08/21;

Vista l'Ordinanza comunale n.49 del 09/08/2003;

ORDINA

CON DECORRENZA

- LA PRIORITA' ASSOLUTA DI UTILIZZO PER FINI ZOOTECNICI e per l'avifauna DELL' ACQUA DEGLI ABBEVERATOI, INVASI, SORGENTI E POZZE NATURALI PRESENTI SUL TERRITORIO COMUNALE ED IN PARTICOLARE SUI "PRATI DI SOPRA", IN LOC. CASSETTE, IN LOC. LUPARO, IN LOC. ACERO GRANDE, IN LOC. PIANO SPARA, IN LOC. FONTECERRO, IN LOC. FONTE LALLO, IN LOC. FONTE CRETICCIA, IN LOC. CANALE, IN LOC. CONDOTTO, IN LOC. CASTIGLIONE VECCHIO, IN LOC. FOSSATO;
- DI NON ARRECARRE DISTURBO AGLI ANIMALI LIBERI, SIA ADOMESTICATI CHE SELVAGGI;
- DI NON AVVICINARSI AGLI ANIMALI PRESENTI IN LOCO, PER QUALSIASI MOTIVO;
- DI NON ALIMENTARE, ABBEVERARE, INFASTIDIRE CON GESTI O SUONI, DI NON SPAVENTARE, DI NON RINCORRERE, DI NON TOCCARE E DI NON ADOTTARE CONDOTTE IDONEE A CAGIONARE DANNO AGLI ANIMALI PRESENTI E A SE' STESSI O TERZI E, IN OGNI CASO, DI TENERE UN COMPORTAMENTO PRUDENTE, DILIGENTE E CONSONO ALLA PRESENZA DI FAUNA SUI LUOGHI FREQUENTATI DA TURISTI E AVVENTORI.



PRESCRIVE

DI SEGUIRE INOLTRE LE NORME COMPORTAMENTALI SEGUENTI:

- NON ABBANDONARE RIFIUTI DI ALCUN GENERE: FAZZOLETTI DI CARTA (DAL FASTIDIOSO “BIANCO OTTICO”) E AVANZI DI CIBO;
- NON ACCENDERE FUOCHI AL DI FUORI DELLE AREE DEDICATE, RISPETTANDO LE REGOLE DI FRUIZIONE E LASCIANDO I LUOGHI PULITI E IN ORDINE;
- I CANI DA GUARDIANIA SONO INDISPENSABILI PER PROTEGGERE GREGGI E MANDRIE DAI PREDATORI E QUINDI DEVONO ESSERE LIBERI: NON VANNO APPROCCIATI E NON VANNO INNERVOSITI AVVICINANDOSI O ATTRAVERSANDO LE GREGGI; ALLONTANARSI CON DISCREZIONE, SENZA CORRERE;
- QUALORA SI INCONTRASSERO UNGULATI (CINGHIALI, CAPRIOLI, ETC.) O ALTRA FAUNA SELVATICA E' NECESSARIO ALLONTANARSI CON DISCREZIONE E NON INTERFERIRE CON LE LORO ATTIVITÀ PERCHÉ CIÒ POTREBBE RECARE LORO DISTURBO O, PEGGIO, COMPORTARE RISCHIO PER LA PROPRIA O ALTRUI INCOLUMITÀ; IN CASO DI EMERGENZA CHIAMARE IL NUMERO UNICO DI EMERGENZA 112;
- NON PRODURRE RUMORI MOLESTI;
- CAMPEGGIARE O BIVACCARE SOLO PREVIA AUTORIZZAZIONE DEL COMUNE, SEGUENDO LE INDICAZIONI PRESCRITE;
- NON DANNEGGIARE I RICOVERI, I RIFUGI ESCURSIONISTICI, LE ATTREZZATURE DELLE AREE DI SOSTA E GLI ELEMENTI DI ARREDO IN GENERE;



- E' VIETATO SEGNALARE PERCORSI ESCURSIONISTICI IN DIFFORMITÀ DA QUANTO PREVISTO DALLA NORMATIVA, AD ECCEZIONE DELLE MANIFESTAZIONI ESPRESSAMENTE AUTORIZZATE;
- E' VIETATO, AI SENSI DELL'ORDINANZA NN. 49 DEL 09/08/2003, IL TRANSITO DI AUTOVEICOLI TRANNE AUTORIZZATI E TITOLARI DI FIDA PASCOLO:
- NEL PERIODO 1 OTTOBRE – 31 MARZO DALLE ORE 16:00 ALLE ORE 8:00;
- NEL PERIODO 1 APRILE – 30 SETTEMBRE DALLE ORE 20:00 ALLE ORE 8:00;
- E' VIETATO TRANSITARE CON MEZZI MOTORIZZATI, FUORI DALLA VIABILITA' RICONOSCIUTA, AD ECCEZIONE DEI CASI ESPRESSAMENTE PREVISTI DALLA LEGGE.
 - IL BESTIAME AL PASCOLO DEVE ESSERE CONDOTTO E CUSTODITO DA PERSONALE ESPERTO E IN NUMERO SUFFICIENTE AD IMPEDIRE CHE ESSO RECHI MOLESTIE O DANNI AI PASSANTI, AI FONDI LIMITROFI, ALLE INFRASTRUTTURE. DURANTE IL TRASFERIMENTO DEGLI ANIMALI E DURANTE IL PASCOLO, LE PERSONE E I MEZZI CHE SI TROVANO A TRANSITARE IN PROSSIMITÀ DEGLI ANIMALI E QUELLE CHE LI CUSTODISCONO DEVONO RISPETTARE LE PRESCRIZIONI DEL CODICE DELLA STRADA E ANCORA EVITARE GRIDA, SALVO QUELLE NECESSARIE AL GOVERNO DEGLI ANIMALI, SUONI, RUMORI E QUALSIASI COMPORTAMENTO CHE LI POSSA FARE ADOMBRARE, CON PERICOLO PER LE PERSONE E LE COSE.
 - I PUNTI DI ABBEVERAGGIO ed i punti d'acqua in genere DEVONO ESSERE TENUTI COSTANTEMENTE PULITI. È VIETATO EFFETTUARE IL LAVAGGIO DI INDUMENTI, ANIMALI, VEICOLI E L'IMMERSIONE DI OGGETTI SOLIDI O DI LIQUIDI DI QUALUNQUE GENERE. L' ACQUA DEGLI ABBEVERATOI NON È DESTINATA AL CONSUMO UMANO.



AVVERTE

CHE IL COMUNE DECLINA OGNI RESPONSABILITA' PER QUALSIASI TIPO DI DANNODERIVATO A COSE, PERSONE O ANIMALI DA AZIONI O OMISSIONI COMPIUTI IN VIOLAZIONE DELLA PRESENTE ORDINANZA E DEI REGOLAMENTI E LEGGI AD ESSA SOVRAORDINATI;

Che per le violazioni della presente ordinanza trovano applicazione le sanzioni amministrative ai sensi dell' art. 7 bis del D.lgs. n. 267/2000;

Che avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso al TAR del Lazio ai sensi del Codice del processo amministrativo (D.lgs. N. 104/2010) nel termine di 60 giorni dalla sua pubblicazione o Ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla sua pubblicazione;

Che il Messo Comunale è incaricato della Pubblicazione all'Albo Pretorio nonché nei consueti modi di diffusione della presente ordinanza.

DEMANDA

Alle forze dell'ordine la vigilanza sull' osservanza della presente ordinanza.

DISPONE

La trasmissione della presente ordinanza a:

- Stazione Carabinieri di Cottanello
- Stazione Carabinieri Forestali di Contigliano e di Montebuono
- U.T.C.-sede
- Polizia Locale-sede
- Prefettura di Rieti



IL SINDACO
Dott. Roberto Angeletti